



Provincia di Pesaro e Urbino



Regolamento per il coordinamento delle attività' di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica

**Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 88 del 24.10.2005
Testo coordinato con le modifiche apportate dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 28 del 17/11/2016**

ART.1
FINALITA' E OGGETTO

1. Il presente regolamento, costituisce esplicitazione della potestà regolamentare riconosciuta alle Province dall'art.117, comma 6 della Costituzione, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Esso è adottato nel rispetto e ai sensi, della L.R. 29/1992 "*Disciplina del servizio volontario di Vigilanza ecologica*", dell'art.27 della L.157/1992 "*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*", degli artt.36, 37 e 38 della L.R.7/1995 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*", dell'art.30 della L.R.11/2003 "*Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne*".
2. La Provincia, al fine di valorizzare e favorire lo sviluppo e la promozione della funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e della fauna selvatica ed ittica, riconosce l'attività svolta sul proprio territorio dalle Guardie Volontarie Venatorie, Ittiche ed Ecologiche ed esercita sulla medesima il coordinamento ai sensi della vigente legislazione, e secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. E' demandato alla Giunta stabilire, con propri atti, l'ulteriore dettagliata regolazione in ordine alle più specifiche modalità operative, organizzative e applicative inerenti al presente regolamento e comunque a quanto non da esso meglio specificato in ordine all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento del servizio di vigilanza volontaria.

ART.2
COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE

1. Le guardie volontarie svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dalla provincia, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ed in particolare: dall'art.2 della L.R.29/1992, dall'art.22 della L.R.16/2003 ("*Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumatore dei tartufi*") e dall'art.13 della L.R.17/2001 ("*Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati*") con riferimento alle guardie ecologiche; dall'art.28 della L.157/1992 e dagli artt. 25 e36 della L.R.7/1995 con riferimento alle guardie venatorie; dall'art.30 della L.R. 11/2003 con riferimento alle guardie ittiche.
2. Le Guardie Volontarie venatorie-ittiche-ecologiche legalmente riconosciute ed operanti sul territorio provinciale, sono organizzate nei seguenti gruppi specialistici finalizzati all'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1:
 - a) Guardie ecologiche volontarie comprendenti:
 - 1) quelle reclutate ai sensi dell'art. 4 L.R. 29/92 e relativo regolamento regionale di attuazione;
 - 2) quelle di cui all'art. 10 L.R. 29/92;
 - 3) quelle di cui all'art. 12 L.R. 29/92 che abbiano superato il test previsto nello stesso articolo;
 - b) Guardie venatorie volontarie di cui all'art. 36 L.R. 7/95 e quelle che non hanno superato o non si sono sottoposte al test previsto dall'art. 12 L.R. 29/92;
 - c) Guardie ittiche volontarie di cui all'art. 30 L.R. 11/03 e quelle che non hanno superato o non si sono sottoposte al test previsto dall'art. 12 L.R. 29/92.
3. La Provincia coordina con proprie direttive e disposizioni le attività dei gruppi di Guardie Volontarie di cui al comma 2. Ai fini del coordinamento può altresì stipulare specifiche convenzioni con le associazioni alle quali appartengono le Guardie Volontarie.
4. Il coordinamento e la gestione tecnico-operativa delle guardie volontarie è affidata al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale che, anche nell'esercizio di queste attività, è

posto, sul piano organizzativo, alle dipendenze del dirigente del Servizio 0.1. Affari Generali, Giuridici e Istituzionali e, sul piano funzionale, alle dipendenze del Presidente della Provincia, il quale esercita funzioni di indirizzo e controllo conformemente alle disposizioni normative vigenti, impartisce direttive e sovrintende alle attività.

5. Nell'esercizio dell'attività di coordinamento il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale cura la redazione dei programmi per lo svolgimento delle attività delle Guardie Volontarie, d'intesa e tenendo debito conto anche delle esigenze e delle proposte avanzate dal Servizio 4.3 Ambiente – Agricoltura – Tutela della Fauna per il tramite del dirigente responsabile e/o di suoi delegati. Nella redazione dei medesimi programmi, ove occorra, è ricercata l'intesa con gli enti pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e ambientale, e con le associazioni venatorie, piscatorie e ambientaliste riconosciute a norma dell'art.13 della legge n.349 del 1986.
6. E' demandato alla Giunta, ai sensi dell'art.1, comma 3, dettagliare ulteriormente le modalità operative e i criteri organizzativi da attuare ai fini di una più compiuta e articolata strutturazione del coordinamento provinciale delle guardie volontarie.

ART.3

REFERENTE DELLE GUARDIE VOLONTARIE

1. I gruppi di guardie volontarie di cui all'art.2, comma 2, costituiti su base territoriale e facenti parte delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art.13 della L.349/1986, nonché delle Associazioni Venatorie menzionate dall'art. 12 della L. 157/92 e delle Associazioni Piscatorie di cui all'art.5 della L.R. 11/2003, nominano il loro rappresentante, che funge da referente con il compito di fare da tramite tra la Provincia, le Associazioni ed i Gruppi al fine di favorire il coordinamento provinciale.
2. I referenti sono tenuti, in particolare, a:
 - a) rapportarsi con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale per organizzare i programmi di vigilanza;
 - b) raccogliere periodicamente la disponibilità delle Guardie Volontarie del Gruppo di appartenenza per comunicarle al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
3. I referenti hanno inoltre il compito di consegnare al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, di norma ogni tre mesi, i "moduli" indicanti l'attività di volontariato svolta giornalmente per conto della Provincia da ogni Guardia Volontaria, e debitamente sottoscritti dai partecipanti.
4. Il Comandante tiene costantemente informati i referenti su innovazioni legislative, nuove deliberazioni regionali o provinciali.
5. I referenti hanno a loro volta il compito di informare le Guardie volontarie dei gruppi di cui fanno parte.

ART.4

RECLUTAMENTO

1. Il reclutamento delle guardie volontarie avviene sulla base di domande presentate dagli interessati alla Provincia. Ai sensi dell'art. 9 della L.R.29/1992, degli artt. 37 e 38 della L.R. n° 7/95 e dell'art. 30 della L.R. 11/2003, la Provincia, sulla base delle effettive necessità, effettua il reclutamento delle Guardie Volontarie Ecologiche, Venatorie, Ittiche, attraverso l'adozione di appositi bandi e/o avvisi pubblici che stabiliscono le modalità per ottenere l'abilitazione alla funzione di guardia volontaria e per la partecipazione ai corsi selettivi di formazione e/o aggiornamento da organizzare in conformità alle normative vigenti.

ART.5 REGISTRO

1. Presso il Comando della Polizia Provinciale è istituito, anche su supporto informatico, un apposito “Registro delle Guardie Volontarie” ove, per ogni Guardia giurata volontaria, vengono annotati i dati anagrafici, il curriculum di servizio, gli estremi dell’atto di nomina, l’associazione di appartenenza, i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento , il numero di giornate annue dedicate all’attività di volontariato, le eventuali sanzioni subite.
2. Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.
3. Ogni Guardia Giurata Volontaria che intenda svolgere vigilanza ittico – venatoria – ambientale sul territorio provinciale, deve richiedere l’iscrizione al “Registro delle Guardie Volontarie” della Provincia e pertanto al servizio di vigilanza volontaria.

ART .6 NOMINA DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

1. **I soggetti interessati al rilascio del titolo di guardia ecologica volontaria ai sensi della L.R. 29/1992 devono presentare al competente ufficio amministrativo della Provincia, apposita domanda in bollo, corredata dalla documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 138 del R.D. n. 773 del 1931.**
2. **Per essere ammesso al coordinamento provinciale, la Guardia Ecologica Volontaria, deve aver partecipato e superato con esito positivo, i corsi di formazione, organizzati dalla Provincia ai sensi dell’art. 9 della L.R. 29/1992, salvo quanto previsto dalla medesima legge regionale per le guardie volontarie indicate all’art. 2, comma 2, lett. a), punti 2) e 3) del presente regolamento.**
3. **Le domande pervenute vengono istruite dall’ufficio amministrativo competente e, se la documentazione è completa e i requisiti sussistono, il Presidente della Provincia con proprio decreto provvede, entro il termine di 60 giorni, a disporre, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 29/1992, la nomina della guardia ecologica volontaria.**
4. **L’ufficio amministrativo competente provvede all’invio alla Prefettura degli atti riguardanti la nomina affinché questa sia sottoposta alla approvazione del Prefetto ai sensi dell’art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.**
5. **Oltre che all’approvazione prefettizia la nomina delle guardie ecologiche volontarie è sottoposta alla prestazione del giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell’art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dell’art. 231 del D. Lgs n. 51 del 1998.**

ART. 7 NOMINA DELLE GUARDIE VOLONTARIE VENATORIE ED ITTICHE

1. **I soggetti interessarti al rilascio del titolo di guardia venatoria volontaria ai sensi dell’art. 37 della L.R. 7/1995 o del titolo di guardia ittica volontaria ai sensi dell’art. 30 della L.R. 11/2003, devono presentare all’ufficio amministrativo competente della Provincia, per il tramite dell’associazione di appartenenza, apposita domanda in bollo, corredata della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 138 del R.D. n. 773 del 1931.**

2. Per essere ammesse al coordinamento provinciale, le Guardie Volontarie Venatorie ed Ittiche devono aver superato l'apposito esame come previsto dall'art. 37 della L.R. 7/1995 e dall'art. 30 della L.R. 11/2003.
3. Le domande pervenute vengono istruite dall'ufficio amministrativo competente e il Presidente della Provincia con proprio decreto, se la documentazione è completa e i requisiti sussistono, provvede, entro il termine di 60 giorni, al riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 112/1998.
4. La nomina è sottoposta alla prestazione del giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dell'art. 231 del D.Lgs. n. 51 del 1998.

ART. 8 RINNOVO DELLE NOMINE

1. I provvedimenti dirigenziali di cui agli artt. 6 e 7 stabiliscono la durata delle nomine che non può comunque essere superiore a due anni.
2. Le guardie volontarie Ittiche, Venatorie, Ecologiche che intendano ottenere il rinnovo della nomina devono, almeno 30 giorni prima della scadenza, presentare domanda in bollo per il rinnovo, che comunque non potrà essere superiore a due anni.
3. I provvedimenti di rinnovo vengono adottati entro 30 giorni e per essi valgono i criteri di competenza, e le modalità procedurali di cui agli artt. 6 e 7.

ART.9 RAPPORTO GIURIDICO

1. Le Guardie Volontarie esplicano la loro attività a servizio della provincia, a titolo gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale provvede al rimborso forfettario delle spese vive effettivamente sostenute dalle Guardie Volontarie sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dalla Giunta.
3. La Provincia provvede inoltre, per le guardie volontarie poste al suo servizio:
 - a) a stipulare contratti di assicurazione contro infortuni in cui le Guardie Giurate possono incorrere nell'espletamento del servizio;
 - b) a stipulare contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle Guardie Giurate nello svolgimento dell'incarico.
 - c) ad assicurare alle Guardie Giurate l'assistenza legale gratuita in relazione ai fatti o atti connessi a motivi di servizio, ad eccezione dei casi nei quali sia riscontrabile nell'attività delle Guardie Giurate dolo o colpa grave;
 - d) a fornire ai gruppi di Guardie Giurate mezzi ed attrezzature da destinare al servizio.

ART.10 CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE

1. Ogni Guardia Volontaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto da Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e provinciali. E' inoltre tenuta ad osservare le direttive e disposizioni ad essa

impartite, direttamente o per il tramite del Referente, dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

2. Ogni Guardia Volontaria in particolare deve:
 - a) mantenere un comportamento sempre corretto ed obiettivo in ogni circostanza;
 - b) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata dall'associazione e/o nucleo di appartenenza con relativo contrassegno di identificazione, se questo non è assegnato deve essere sempre identificabile;
 - c) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
 - d) redigere con cura i verbali di competenza sul luogo e nell'immediatezza del fatto, in presenza dell'interessato. Qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile, la Guardia giurata volontaria deve motivarne le ragioni, per iscritto, nel verbale stesso;
 - e) garantire l'inoltro immediato dei verbali al Comando di Polizia Provinciale;
 - f) segnalare al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o, in sua assenza, agli Ispettori ed agli Agenti, ogni informazione raccolta che si ritenga utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza;
 - g) compilare per esteso, con diligenza, il foglio di servizio giornaliero dove devono essere annotati con completezza i fatti salienti delle operazioni compiute;
 - h) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;
 - i) osservare il segreto d'Ufficio.

ART.11 SANZIONI

1. Per le Guardie Volontarie che si rendessero responsabili di violazioni al presente Regolamento e/o di accertata irregolarità nello svolgimento del servizio, verranno adottati i seguenti provvedimenti dal Dirigente del Servizio 0.1. Affari Generali, Giuridici ed Istituzionali:
 - a. sospensione dall'incarico di Guardia Volontaria Ittica, Venatoria, Ecologica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e revoca ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi, ovvero ripetute anche dopo il provvedimento di sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche in caso di persistente, accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità;
 - b. revoca dell'incarico di guardia volontaria alle Guardie venatorie - ittiche che durante l'esercizio venatorio/piscatorio commettano violazioni alle norme sulla caccia e sulla pesca;
 - c. revoca dell'incarico di guardia volontaria alle Guardie Ecologiche che si rendano responsabili di violazioni sulla caccia, sulla pesca e alle norme vigenti sull'inquinamento e sulla tutela ambientale.
2. Gli atti sanzionatori sono preceduti dalla contestazione della violazione a cui segue la possibilità di presentare giustificazioni.
3. I provvedimenti di sospensione e revoca sono adottati, sentiti i rappresentanti del gruppo provinciale di riferimento e, limitatamente alle guardie ecologiche, la consulta ecologica regionale. Gli atti di sospensione e di revoca sono comunicati alla regione e al prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART.12 NORME FINALI

1. E' abrogato il regolamento per l'attività delle Guardie Ittico-Venatorie ed Ecologiche Volontarie operanti sul territorio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 13 marzo 2000.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile come richiamato dall'art.115 del Regolamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo pretorio della Provincia.